

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 645 DEL 04/04/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DINAMICA BREVE “ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE SRL” (IAF) PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALI, PRESSO LE STRUTTURE DELL’A.ULSS 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 623/25

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che, al prot. n. 83052 del 17/09/2024, è pervenuta a questa Azienda da parte dell'Istituto di Alta Formazione s.r.l., Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dinamica breve (IAF), con sede a Roma, la richiesta di stipulare una convenzione quadriennale per accogliere presso le strutture dell'A.ULSS 7, i propri studenti, iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia, già laureati in medicina e/o psicologia e abilitati all'esercizio delle rispettive professioni;

Rilevato che, con successiva mail del 23/09/2024, agli atti, la Scuola indicava il nominativo della studentessa interessata a svolgere il tirocinio presso l'A.ULSS 7, allegando il relativo curriculum vitae, e si individuava quale area di interesse le Unità afferenti al Dipartimento di Salute Mentale di Bassano, in particolare l'U.O.S. CSM 1 Bassano;

Visto che con mail del 26/03/2025 la Scuola trasmetteva il testo definitivo di convenzione così come da accordi intercorsi;

Preso atto che la richiesta di tirocinio della studentessa indicata è stata accolta favorevolmente sia dal referente per il tutoraggio dei tirocini presso l'U.O.S. CSM 1 Bassano, la dr.ssa Roberta Maschio, con mail del 28/03/2025, agli atti, che dai Responsabili dei servizi interessati; infatti, hanno espresso il loro parere favorevole sia il Responsabile dell'U.O.S. CSM 1 Bassano, dr Nicola Magnavita, che il Direttore Dipartimento di Salute Mentale, dr. Tommaso Maniscalco;

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di stipulare la convenzione allegata alla presente proposta;

Preso atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali propone di stipulare la convenzione con l'Istituto di Alta Formazione s.r.l., Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dinamica breve (IAF), con sede a Roma, allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, con l'Istituto di Alta Formazione s.r.l., Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dinamica breve (IAF), con sede a Roma, il testo di convenzione allegato al presente atto come parte integrante, relativo allo svolgimento dell'attività di tirocinio presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che la scuola copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i

quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALI

Tra l'Istituto di Alta Formazione s.r.l., **SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DINAMICA BREVE**, riconosciuta con D.M. del MIUR 25/01/2011 G.U.n° 33 del 10/02/2011 con sede in via G. Baglivi, 6 – 00161 Roma, C.F. e P. IVA 04502791009, nella persona del suo legale rappresentante Sig.ra Rosaria De Luca, nata a Napoli il 16/08/1957, e domiciliata per la carica in Via G. Baglivi, 6 Roma (Soggetto Promotore)

e

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA accreditata presso Regione del Veneto (DGR n. 1073 del 17/09/2024) con sede in Via dei Lotti n. 40. 36061 Bassano del Grappa (VI) (Soggetto Ospitante) nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Carlo Bramezza nato a Treviso il 04.05.1967 e domiciliato per la carica in Via dei Lotti n. 40, 36061 Bassano del Grappa (VI), telefono 0424 888111, PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it

PREMESSO

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie, che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenze; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo degli allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare per l'effettuazione del tirocinio pratico finalizzato alla formazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art.8 del decreto 509/98 e per consentire all'allievo di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza, la struttura ospitante si impegna ad accogliere per anno **n° 3** allievi della Scuola di Psicoterapia Dinamica Breve, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli della presente convenzione, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

Art. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di Alta Formazione s.r.l.), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. Il nominativo del tirocinante;
- b. I nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante
- c. Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. Le strutture dall'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio;
- e. gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni e per la responsabilità civile (vedi Art. 4).

Art. 4

Il Soggetto Promotore assicura gli allievi con adeguata polizza assicurativa contro qualsiasi tipo di infortunio e per danni a terzi durante tutte le attività del tirocinio, (Art.18 Legge 196/97 – D.M. 25/03/98, n. 142 – D.M. 22/01/01) della cui polizza si produrrà copia alla struttura ospitante. Detta polizza, coprirà l'intero periodo di frequenza e/o le ore di attività di tirocinio.

La struttura ospitante non assume alcuna responsabilità nel caso i tirocinanti arrechino danni a se stessi o ad altri.

Gli stessi inoltre dovranno indennizzare la struttura ospitante nel caso arrechino danno a cose di proprietà della struttura stessa.

Art. 5

Gli allievi sono inoltre tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- firmare le presenze
- osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale
- mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza previste dal regolamento aziendale sulla Privacy riguardanti utenti ed operatori e mantenere un comportamento

deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti

- La violazione di queste norme o condotte incompatibili con un corretto funzionamento della struttura comporta la sospensione della frequenza.

Art. 6

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- Il Soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

- Il Soggetto ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;

Gli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali, di legge o statistiche. Titolari del trattamento di dati sono le parti come sopra individuate.

Art. 8

Il presente schema di convenzione ha durata quadriennale dalla data della stipula, salvodisdetta scritta di una delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 9

Al termine del tirocinio, la struttura ospitante rilascerà agli interessati, su certificazione del tutor e del responsabile per i tirocini in psicoterapia, un'attestazione comprovante lo svolgimento dell'attività di tirocinio, il periodo di svolgimento e le ore effettuate.

Art. 10

Eventuali modifiche dovranno essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle due parti convenute.

Art. 11

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Roma/Bassano del Grappa, _____

Il Soggetto Promotore

Istituto di Alta Formazione srl

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA DINAMICA BREVE

Il legale Rappresentante

Rosaria De Luca

Il Soggetto Ospitante

Azienda ULSS 7 PEDEMONTANA

Il legale Rappresentante

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Bramezza
